

Prot. 4338

Roma, 17 Giugno 2026

Ai **Fiduciari Regionali
Giudici Albi Operativi Nazionali**

e p.c. Consiglieri Maurizio Affò – Salvatore Gebbia
Segretario Generale

OGGETTO: Norme generali GGG per l'Attività 2026 - rettifica

A parziale modifica della circolare 2448 del 24/3/26 si trasmette nuovamente il punto 14, parzialmente modificato – su nostra richiesta – dal Comitato Nazionale FIDAL del 5/6/26.

14. Norme Attività 2026 – Principali modifiche

Vedi sito federale: ATTIVITÀ > NORME E REGOLAMENTI > NORME ATTIVITÀ 2026 – Disposizioni Generali
..... *omissis*

- **NORME TECNICHE (10.5.3)** – In ciascuna manifestazione il Delegato Tecnico provvede: a determinare i criteri di ammissione alle eventuali semifinali e finali, se previste dal Regolamento della manifestazione, sulla base della Regola 20 RT del RTI. Nei soli Campionati federali nazionali in cui viene previsto dal regolamento, in caso di rinuncia, pervenuta entro 45 minuti prima dell'inizio del turno di gara, di uno o due atleti qualificati in una semifinale o finale, sono ammessi a partecipare alla stessa rispettivamente il primo o i primi due degli atleti esclusi. **Gli atleti di cui sopra che abbiano rinunciato nei termini possono partecipare, anche nella stessa giornata, ad eventuali gare successive della stessa manifestazione (RT 4.4.2).**

La frase in neretto – aggiunta a suo tempo per l'Attività 2026 – viene cancellata perché nettamente in contrasto con la stessa RT 4.4.2 che non può essere derogata, ai sensi della RT 1, in quanto andrebbe a favorire alcuni atleti, rispetto agli altri e ciò non è assolutamente possibile in base alle suddette norme RTI.

Per questi motivi abbiamo chiesto ed ottenuto la cancellazione della frase, al Comitato Nazionale.

Cordiali saluti

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Federico Picchi

